



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**PRESIDENZA**

MPIN 171

N. di Prot. 6167 INT.

Roma, li 31 OTT. 2014

Risposta al foglio del ..... N ..... All .....

**OGGETTO:** Astensione della dott.ssa Carmela Squicciarini nel procedimento penale n.9322/14  
R.G. dib. contro Maggi Adriano – Decreto n.218/13 – **UDIENZA 5.11.2014**

Al Sig. Giudice  
dott.ssa Carmela Squicciarini  
8<sup>a</sup> sezione penale  
Sede

Si restituisce il fascicolo processuale indicato in oggetto.

*Il Presidente del Tribunale ordinario*  
*Mario Bresciano*

**IL PRESIDENTE  
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

Letta la dichiarazione di astensione del giudice dott.ssa Carmela Squicciarini della 8<sup>a</sup> sezione penale contenuta nel verbale di udienza del 6 ottobre 2014 relativamente al procedimento penale n.9322/14 RG dib a carico di MAGGI ADRIANO;

**CONSIDERATO**

che, dal contenuto degli atti trasmessi e dal tenore del capo di imputazione non emerge che il Giudice, con la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti dell'imputato Matteo Giovagnoli, abbia formulato o dovuto formulare, anche in via implicita, un giudizio sulla responsabilità del coimputato da giudicare;

considerato, in generale, che l'avere in una precedente sentenza preso visione o anche valutato le fonti di prova nei confronti di un imputato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilità penale degli altri imputati rimasti estranei alla definizione del processo (Corte Cost. 135/99); rilevato, in generale, che alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti le quali, ai fini del giudizio di responsabilità devono formare oggetto di autonome valutazioni, suscettibili di sfociare in un accertamento positivo nell'un caso e negativo nell'altro (Corte Cost. 113/00, 439/93, 186/92);

osservato che, secondo autorevole interpretazione della sentenza n.371/96 della Corte Costituzionale, *"l'incompatibilità del Giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato ma deve essere circoscritta solo a quei casi in cui, con la sentenza che definisce il procedimento a carico di uno o più imputati, siano state apprezzabilmente operate valutazioni, anche se in via incidemale, purché di contenuto univoco e*

*rilevate, in ordine alla responsabilità penale di un terzo concorrente nel medesimo reato"* (Cass. Pen., sez.III, n.38048/04, imp. Aimasso).

considerato che, pertanto, non si ravvisa l'ipotesi di incompatibilità prevista dal secondo comma dell'art.34 c.p.p. così come interpretato nelle sentenze n. 371/96 e n.113/00 della Corte Costituzionale:

P.Q.M

Visti gli artt.34 e ss. c.p.p.,

rigetta la richiesta di astensione del giudice Dott.ssa Carmela Squicciarini disponendo la restituzione degli atti per l'ulteriore corso.

Roma, 30 ottobre 2014

***Il Presidente del Tribunale ordinario  
Mario Bresciano***